

OMISSIS

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Rilevato che, con sentenza resa in data 25/5/2017, la Corte d'appello di X ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla B.P.R. s.a.s., ha revocato il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Y nei confronti della società opponente per il pagamento, in favore della N.I. s.r.l., di somme a titolo di canoni di locazione pretesamente non corrisposti;

che, a fondamento della decisione assunta, per quel che ancora rileva in questa sede, la corte territoriale ha evidenziato l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità dell'opposizione sollevata dalla N.I. s.r.l., avendo quest'ultima tardivamente eccepito la mancata introduzione del procedimento di mediazione da parte della società conduttrice, con la conseguente irrilevanza della dedotta eccezione di improcedibilità;

che, avverso la sentenza d'appello la N.I. s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d'impugnazione;

che la B.P.R. s.a.s. resiste con controricorso;

che la N.I. s.r.l. ha depositato memoria;

considerato, preliminarmente, di dover rilevare l'inammissibilità del ricorso, avendo la N.I. s.r.l. provveduto alla relativa proposizione oltre il termine perentorio previsto dalla legge;

che, infatti, ai sensi degli artt. 325 e 326 c.p.c., il termine per proporre ricorso per cassazione è di giorni sessanta, decorrenti dalla notificazione della sentenza impugnata;

che, nel caso di specie, dall'esame degli atti del giudizio (cfr. la relazione di notificazione in atti), emerge che la sentenza impugnata risulta esser stata notificata, in data 31/5/2017, al difensore della N.I. s.r.l. (costituito per il giudizio d'appello) presso la cancelleria della Corte d'appello di X espressamente indicata quale domicilio eletto per il giudizio (cfr. l'intestazione della sentenza d'appello);

che, al riguardo, al fine di negare la validità di detta notificazione, la società ricorrente ha in questa sede dedotto l'applicabilità, al caso di specie, del principio stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, a seguito

dell'introduzione del domicilio digitale (corrispondente all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, previsto dal D.L. n. 179 del 201, art. 16 sexies conv. con modif. in L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, conv., con modif., in L. n. 114 del 2014), la notificazione dell'atto di appello va eseguita all'indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal ReGIndE, pur non indicato negli atti dal difensore medesimo, sicchè è nulla la notificazione effettuata (ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82) presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario abbia ommesso di eleggere il domicilio nel Comune in cui ha sede quest'ultimo (a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra anche la circostanza che l'indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario) (cfr. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14140 del 23/05/2019, Rv. 654325 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 14914 del 08/06/2018, Rv. 649318 - 01);

che, tuttavia, osserva il Collegio come il principio così richiamato dalla società odierna ricorrente, mentre deve trovare certamente applicazione nei casi in cui il destinatario della notificazione abbia ommesso di eleggere il domicilio nel Comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario dinanzi a cui pende la lite (con la conseguente necessità di ricorrere, per tale ipotesi, alla notificazione presso il c.d. domicilio digitale del destinatario), non spiega alcuna efficacia nei casi in cui la cancelleria del giudice dinanzi a cui pende la lite, lungi dal rilevare quale riferimento per il caso di omessa elezione di domicilio nel Comune di detto giudice (ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82), rappresenti il luogo di espressa identificazione elettiva del domicilio dell'interessato, dovendo escludersi che il regime normativo concernente l'identificazione del c.d. domicilio digitale abbia soppresso la prerogativa processuale della parte di individuare, in via elettiva, uno specifico luogo fisico (nella specie, anche la cancelleria dell'ufficio giudiziario) come valido riferimento (eventualmente in associazione al domicilio digitale) per la notificazione degli atti del processo alla stessa destinati;

che, ciò posto, osserva il Collegio come, a fronte dell'avvenuta valida notificazione della sentenza d'appello alla ridetta data 31/5/2017, risulta che l'odierna società ricorrente ha provveduto alla notificazione del ricorso per cassazione solo in data 27/12/2017 (cfr. la relazione di notificazione allegata al ricorso) e, dunque, ben oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c. per la proposizione del ricorso per cassazione;

che, sulla base delle considerazioni che precedono, dev'essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso;

che la particolarità delle questioni giuridiche trattate vale a giustificare l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità;

che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso art. 13.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2020